

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla      Presidente
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena              Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Valentina Piccinini                        Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini                            Membro designato dal Conciliatore Bancario
- Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio      Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato in via provvisoria quale supplente del componente effettivo designato dal C.N.C.U. (Estensore)

Nella seduta del 6 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

In data 21 marzo 2008 il ricorrente aderiva a un fondo pensione aperto gestito da una SGR e collocato dall'intermediario convenuto presso la propria clientela.

Nel mese di dicembre 2008 il ricorrente chiedeva all'intermediario convenuto di poter effettuare un versamento aggiuntivo sulla propria posizione di euro 5.000, ed in data 19 dicembre 2008 lo stesso forniva all'intermediario la provvista per effettuare l'operazione richiesta dando a quest'ultimo l'ordine di effettuare il versamento nelle date del 22 o 23 dicembre 2008.

L'intermediario provvedeva ad effettuare il versamento aggiuntivo in data 23 dicembre 2008 e la Società di Gestione del Fondo registrava la predetta operazione in data 22 gennaio 2009.

Con lettera inviata nel mese di gennaio 2009 il ricorrente contestava all'intermediario di non aver effettuato l'operazione di versamento sul fondo entro la fine dell'anno 2008, impedendogli, così, di beneficiare della relativa deduzione fiscale nel medesimo anno di imposta.

Chiedeva, dunque, all'intermediario di volergli risarcire il danno subito per la ritardata contabilizzazione dell'operazione, danno che quantificava in euro 2.150, pari all'aliquota marginale di imposizione IRES riferita alla somma non dedotta dalle imposte.

L'intermediario, riscontrando il reclamo con lettera dell'11 marzo 2009, replicava di non poter accogliere la richiesta di risarcimento del danno in quanto l'ordine di versamento era pervenuto *“con un giorno di ritardo rispetto alla data fissata per la presentazione delle domande da contabilizzare entro il mese di dicembre 2008”*.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario precisava, infine, di aver comunicato al ricorrente che l'operazione sarebbe stata contabilizzata solo a gennaio 2009.

Il ricorrente, dopo aver investito l'Ombudsman – Giurì Bancario della questione, presentava, in data 13 gennaio 2009, ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo di volersi condannare l'intermediario al risarcimento del danno subito per la ritardata contabilizzazione del versamento nella misura già quantificata di euro 2.150.

L'intermediario, con le controdeduzioni del 18 marzo 2009, eccepiva in primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto mero collocatore del fondo pensione presso la propria clientela ed indicava quale legittima destinataria del ricorso la società titolare del fondo.

Con riferimento al merito della controversia sosteneva che nelle note informative fornite dalla SGR ai propri clienti fosse espressamente indicato che i versamenti integrativi sarebbero stati contabilizzati nel mese di dicembre 2008 a condizione che gli stessi fossero stati effettuati almeno cinque giorni precedenti la chiusura della Borsa Valori e, quindi, entro la data del 18 dicembre 2008.

L'intermediario, infine, contestava la mancata prova da parte del ricorrente della sussistenza del lamentato danno concludendo per il rigetto del ricorso proposto dal cliente.

## DIRITTO

In primo luogo il Collegio ritiene che l'eccezione pregiudiziale dell'intermediario relativa alla carenza di legittimazione passiva in capo allo stesso debba essere respinta in quanto *“l'esecuzione degli ordini di pagamento”* rientra - secondo la definizione contenuta nella Sezione VI, par. 2, delle *“disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”*, emanate dalla Banca d'Italia in data 29 luglio 2009 - nei *“servizi di pagamento”* e, pertanto, nella competenza del Collegio.

Passando al merito della controversia, ritiene il Collegio di non poter accogliere la domanda del ricorrente di risarcimento del danno di euro 2.150 per l'intervenuta contabilizzazione del versamento aggiuntivo nell'anno 2009 e non nell'anno 2008, come richiesto dallo stesso ricorrente.

La Società di Gestione del Fondo, infatti, aveva comunicato ai propri clienti che le operazioni da registrarsi nel corso dell'anno 2008 dovevano essere effettuate almeno cinque giorni prima della chiusura della Borsa e, quindi, entro la data del 18 dicembre 2008.

Dalla documentazione prodotta risulta come il ricorrente abbia fornito all'intermediario la provvista per effettuare l'operazione solo in data 19 dicembre 2008 e come lo stesso abbia richiesto all'intermediario di effettuare l'operazione il 22 o 23 dicembre 2008 (e.mail allegata al ricorso).

Ritiene, dunque, il Collegio che l'ordine impartito dal ricorrente all'intermediario non poteva essere eseguito nell'anno 2008 in quanto mancante di provvista alla data del 18 dicembre 2008 e, comunque, in quanto lo stesso cliente aveva richiesto di effettuarlo successivamente a tale data.

Inoltre, il ricorrente non ha provato di aver comunicato all'intermediario della propria necessità che il versamento fosse contabilizzato nel corso dell'anno 2008 al fine di poter usufruire dei relativi sgravi fiscali.

Infatti, tale circostanza non emerge dai documenti allegati dal ricorrente.

Osserva, infine, il Collegio come la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente non possa essere accolta anche sotto un ulteriore e diverso profilo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorrente, infatti, non ha fornito al Collegio giudicante alcun elemento per poter affermare la sussistenza di un danno direttamente causato dalla mancata contabilizzazione dell'operazione nel corso dell'anno 2008.

Non è stata fornita la prova che la mancata contabilizzazione del versamento in oggetto per l'anno 2008 abbia provocato un danno pari ad euro 2.150, così come il ricorrente non ha fornito la prova che l'intervenuta contabilizzazione del versamento nell'anno 2009 non gli abbia permesso di ottenere il medesimo beneficio fiscale che avrebbe ottenuto per l'anno 2008.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUAST.